ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO LA CIG: LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Con il Messaggio INPS 6 maggio 2021 n. 1836 sono state comunicate le modalità per l'applicazione delle previsioni dell'art. 12, c. 14 e 15, DL 137/2020 conv. in L. 176/2020 (c.d. Decreto Ristori). In particolare l'INPS interviene in merito all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

L'esonero contributivo in oggetto:

- è riconosciuto alle aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione ammessi secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- è fruibile per un periodo massimo di 4 settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti;
- è alternativo, a livello di unità produttiva, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale; infatti, è espressamente stabilito che "il datore non potrà richiedere nuovi eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per il lavoratore dipendente.

La misura massima applicabile all'esonero contributivo è soggetta a una doppia limitazione:

- impossibilità di superare la contribuzione datoriale relativa al mese (o ai mesi) di astratta spettanza dell'esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane);
- impossibilità di superare la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (quindi denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 e agosto 2021).